

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DELLA IX COMMISSIONE
GIORGIO BORNACIN

La seduta comincia alle 14,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sui temi oggetto della relazione della medesima Autorità sull'accertamento effettuato in merito alla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri (Doc. XXVII, n. 14).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sui temi oggetto della relazione della medesima Autorità sull'accertamento effettuato in merito alla complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri (Doc. XXVII, n. 14).

Ricordo che la relazione è stata presentata dall'Autorità al Parlamento il 27 aprile scorso, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 43 del 2004 e dell'articolo 25 della legge n. 112 del 2004; è stata assegnata alle Commissioni VII e IX della Camera

dei deputati, le quali hanno convenuto sulla opportunità di prevedere l'audizione del ministro delle comunicazioni, che è stata avviata nella seduta del 13 luglio scorso, e del presidente dell'Autorità, che è stata avviata il 21 luglio scorso, quando il professor Cheli ha svolto una relazione sui temi oggetto dell'audizione ed è quindi intervenuto l'onorevole Rognoni per porre dei quesiti.

Do la parola al presidente Cheli.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Ringrazio le Commissioni riunite per questo nuovo invito, che ci consente di rispondere alle questioni e alle domande poste nel corso dell'audizione del 21 luglio scorso dall'onorevole Rognoni, soprattutto in relazione al profilo della copertura del digitale terrestre.

Mi accompagnano in questa audizione il professor Traversa, vicepresidente della nostra Autorità, e l'ingegner Viola, segretario generale e responsabile del dipartimento regolazione.

Ricordo solo che nella relazione presentata nell'aprile scorso l'Autorità chiariva le metodologie usate al fine di giungere agli accertamenti relativi ai punti posti dalla legge n. 43 del 2004 in ordine all'offerta del digitale terrestre: in particolare, la copertura della popolazione, che al 30 aprile 2004 secondo la legge non doveva essere inferiore al 50 per cento; la presenza, sul mercato nazionale, di *decoder* a prezzi accessibili; l'effettiva offerta di programmi da quelli offerti sulle reti analogiche. Le domande dell'onorevole Rognoni riguardavano soprattutto il primo punto, ossia la copertura delle reti.

Vorrei approfittare dell'audizione per dare alle Commissioni un piccolo aggiornamento sulla situazione dell'offerta digi-

tale, così come si è evoluta. Nonostante il breve arco temporale trascorso, sono stati compiuti ulteriori passi avanti per quel che riguarda la diffusione dei *decoder*. Il ministro delle comunicazioni, che gestisce l'assegnazione dei contributi previsti dalla legge finanziaria del 2004, ha annunciato che lo stanziamento di 110 milioni di euro, previsto per il primo finanziamento di 700 mila *decoder*, si è esaurito. La distribuzione delle vendite sul territorio nazionale è apparsa equilibrata, con una lieve prevalenza del nord e del centro Italia rispetto al sud.

Nelle vendite dei *decoder* si è anche assistito a una significativa riduzione dei prezzi, tanto che nelle vendite precedenti il prezzo è stato completamente coperto dal contributo, che attualmente è di 150 euro. Ciò ha spinto il Governo a proporre, per la legge finanziaria 2005, una riduzione del contributo unitario a 120 euro, fermo restando lo stanziamento di ulteriori 110 milioni di euro, così da finanziare altri 900 mila *decoder*.

Per quel che riguarda l'aspetto della diffusione dei programmi, vorrei ricordare che nella parte finale della relazione presentata in Parlamento avevamo segnalato che la programmazione appariva ancora al di sotto delle potenzialità del nuovo mezzo. Nonostante il fatto che ad oggi non si constati la creazione di nuovi programmi aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella nostra relazione dell'aprile di quest'anno (che erano 21) stiamo assistendo a una offerta di interattività soprattutto a livello locale; dato per noi significativo.

Tra breve, assisteremo alla trasmissione digitale terrestre di due nuovi canali su un *multiplex* commerciale della RAI. Per quel che riguarda l'aspetto della copertura, la RAI è in grado di coprire ormai il 70 per cento della popolazione e altri due operatori commerciali (RTI e DFree) stanno allargando la propria rete con l'installazione di impianti per assicurare la copertura della Sardegna, che al 30 aprile dello scorso anno era raggiunta soltanto dalle trasmissioni RAI.

L'ingegner Viola toccherà in maggior dettaglio i punti relativi alla copertura delle reti.

ROBERTO VIOLA, *Segretario generale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Nella seduta del 21 luglio scorso l'onorevole Rognoni chiedeva chiarimenti in merito ai calcoli tecnici sulla copertura; cercherò quindi di fornire questi chiarimenti.

La prima questione riguardava le ragioni per cui l'Autorità chiedeva al Ministero delle comunicazioni l'interpretazione della copertura. Ricordo che l'Autorità nella sua relazione ha fatto riferimento alle norme internazionali, in particolare alle norme ITU che, per il termine « copertura », individuano tre casi: la copertura in assenza di interferenze, la copertura cosiddetta « nominale » in presenza di un piano di frequenze — che evidentemente non è applicabile al caso di specie — e la copertura effettiva, quella che tiene conto di tutte le interferenze presenti sul territorio.

L'Autorità, come illustrato nella relazione e nell'allegato tecnico, ha calcolato sia la copertura in assenza di interferenze sia la copertura effettiva. Tuttavia, era necessario un chiarimento da parte del ministero, perché alcune emittenti nel fornire i dati all'Autorità hanno fatto riferimento a calcoli del ministero stesso. Quindi, all'Autorità interessava conoscere quale fosse l'interpretazione del termine « copertura » del ministero, per poter correttamente interpretare i dati che le emittenti avevano fornito.

Il ministero ha chiarito che, secondo la loro prassi interpretativa, il termine « copertura » si riferisce al primo caso, quello cioè in assenza di interferenze, mentre nella prassi interpretativa ministeriale il termine « servizio » è in sostituzione del termine « copertura » quando sono presenti le interferenze, fermo restando che l'Autorità ha calcolato la copertura sia in assenza di interferenze sia in presenza di tutte le interferenze provenienti da reti analogiche nazionali e locali.

La seconda domanda riguarda proprio questo punto. Viene chiesto, infatti, di conoscere se l'Autorità abbia calcolato o meno una media tra interferenze nazionali e interferenze locali. Ritengo che le tabelle contenute nell'allegato tecnico al paragrafo 2.3 chiariscano che l'Autorità ha calcolato tutti i tipi di interferenze: l'interferenza nazionale, l'interferenza locale e l'interferenza aggregata. Poiché l'interferenza nella realtà è una questione piuttosto complessa, quindi il singolo dato simulativo da solo non è sufficiente per avere un buon grado di precisione sul calcolo della copertura, e avendo l'Autorità anche a disposizione punti di misura sul territorio, per poter migliorare il calcolo — come si usa fare nella prassi internazionale — l'Autorità ha fatto riferimento ad un estremo superiore, che corrisponde alle sole interferenze nazionali — e che è sicuramente una situazione più ottimistica di quella reale — e ad un estremo inferiore, che corrisponde a tutte le interferenze, locali più nazionali, così come registrate nel *database* comunicato dall'Italia all'ITU. Quest'ultimo calcolo sicuramente sovrastima le interferenze, perché fa riferimento a una situazione che, ad una verifica sul campo, si rivela difforme da quella reale. Sicuramente la copertura reale è situata tra l'estremo superiore e quello inferiore e per questo l'Autorità ha voluto calcolare i due estremi, fermo restando che — sempre nei calcoli — l'Autorità ha fornito sia i dati della copertura con tutte le interferenze (nazionali e locali) sia i dati relativi alla copertura con interferenze solo nazionali. Si è inoltre riscontrato che si otteneva un buon accordo tra misura e dati calcolati usando un modello simulativo basato su antenna reale e interferenze al 10 per cento del tempo. Su questa base, l'Autorità ha fornito un ulteriore dato, che nella relazione viene chiamato « copertura effettiva corretta », che è quello che sotto il profilo matematico dà il migliore accordo con le misure.

L'altra questione riguarda l'utilizzo della cosiddetta « qualità accettabile » in luogo della « qualità buona ». Chiedo scusa

perché su questo punto dovrò dare una spiegazione tecnica. Vorrei premettere che l'Autorità ha calcolato sia la qualità accettabile sia quella buona — e questo si trova sempre nel paragrafo 2.3 della relazione —, sia con riferimento alle reti aggregate sia con riferimento alle singole reti. Il termine « qualità accettabile » e « qualità buona » è un dato che si riferisce al territorio e non alla popolazione; infatti la locuzione inglese è *location probability*, cioè la probabilità che in un dato punto sia ricevibile il segnale. Una *location probability* del 70 per cento rispetto ad una *location probability* del 95 per cento non dà necessariamente 25 punti di scarto sotto il profilo del calcolo della copertura in termini di popolazione. Infatti, sempre nella relazione tecnica si può vedere che il massimo scarto tra i due casi è intorno al 9 per cento, perché normalmente questo scarto si verifica, a causa delle interferenze, ai bordi piuttosto che al centro della copertura. In ogni caso, l'Autorità ha calcolato tutte e due le qualità, sia quella buona sia quella accettabile. La ragione per cui nella relazione è stata presentata quella accettabile è perché essa è più vicina ai punti di misura.

Vorrei far notare che il calcolo effettuato è differente da quello svolto in una pianificazione. La pianificazione è un esercizio astratto: si parte dal territorio nazionale *tabula rasa* e si piazzano i trasmettitori per ottenere la migliore rete possibile. Invece il quesito della legge, in questo caso, era inverso: dati i trasmettitori che esistevano sul territorio, calcolare la copertura. A questo punto, una prassi corretta di calcolo vuole che si debba trovare accordo tra le misure e il modello matematico e quello che ha dato il miglior accordo corrisponde alla copertura con qualità accettabile, fermo restando che nella relazione è stata anche calcolata la copertura con qualità buona.

L'altra questione riguarda i dati dei singoli *multiplex* e la copertura dei singoli *multiplex* (anche questi dati sono contenuti nella relazione tecnica). Per ciascun *multiplex* è stato calcolato sia il dato buono sia il dato accettabile al 31 dicem-

bre 2003, al 30 aprile 2004 e il dato proiettivo al 31 dicembre 2004, sempre allo scopo di fornire una visione più ampia possibile del ragionamento seguito dall'Autorità.

In conclusione, vorrei far notare che il metodo seguito nell'allegato tecnico, sotto il profilo tecnico-scientifico, è stato quello di presentare tutti i risultati possibili affinché fosse chiaro il processo logico-deduttivo seguito dall'Autorità ed anche tutti i passaggi intermedi. Ritengo che dalle tabelle e dalle spiegazioni contenute nell'allegato tecnico possa evincersi il ragionamento logico dell'Autorità che, ripeto, ha calcolato tutti i tipi di interferenza e tutte le qualità possibili del servizio.

Da ultimo, vorrei aggiungere che, a seguito della relazione tecnica, il mondo scientifico ha manifestato un discreto interesse nei riguardi delle modalità di calcolo seguite dall'Autorità e adesso, ad esempio, la modalità con antenna reale viene seguita nelle verifiche e nei calcoli di copertura sulla televisione digitale terrestre.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Cheli e l'ingegner Viola e do la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

ETTORE ROSATO. In primo luogo, vorrei ringraziare il presidente Cheli e l'ingegner Viola per essere intervenuti sia oggi sia nella precedente seduta. Il digitale terrestre ci sta assolutamente a cuore, ma è certo che se questo Governo avesse profuso lo stesso impegno nella sanità avremmo già sconfitto i tumori. Su questo fronte, infatti, è stato svolto veramente un grande lavoro e sono state investite grandi risorse, soprattutto in proporzione a quelle disponibili.

Tutto questo però non ha niente a che vedere con il pluralismo; lo dico con estrema chiarezza: il vostro pregevole lavoro si è svolto all'interno di un contesto legislativo, quello indicato dalla legge Gasparri, che ha altri obiettivi rispetto a quello di garantire pluralismo. Questa attività risulta — permettetemi di dirlo —

sterile, non per l'attività in sé, quanto piuttosto per il contesto all'interno del quale si svolge.

Il digitale terrestre avrebbe una sua natura e un suo interesse — ripeto, si tratta di un argomento che ci sta a cuore, come tanti altri aspetti della tecnologia che vanno applicati e diffusi sul territorio nazionale — se fosse assegnato al ministro Stanca, così come la diffusione della banda larga e della posta elettronica nella pubblica amministrazione e di tante altre applicazioni che avvicinano il cittadino alla tecnologia e alla pubblica amministrazione. Ma da quello che noi possiamo riscontrare nelle nostre case, nella vita quotidiana, al di là di tutte le valutazioni tecniche sulla diffusione del digitale terrestre, emerge una certezza: tutto questo non ha aiutato minimamente la diffusione del pluralismo nell'informazione nel nostro paese.

Questo è l'unico dato che, a mio avviso, emerge con chiarezza. Tutti gli altri dati sono interessanti rispetto alla diffusione di una nuova tecnologia, del lavoro svolto dall'Autorità con competenza — tanto che diventa modello anche per altre questioni —, ma non hanno nulla a che vedere con il pluralismo.

CARLO ROGNONI. Il problema politico posto da noi era quello di verificare se questa legge forniva una risposta all'esigenza di pluralismo. È vero che le domande poste dalla legge erano tali per cui dando risposte tecniche si poteva pensare di avere fornito una risposta esauriente, ma il problema è che dietro tutto ciò vi è la questione sollevata dalla Corte costituzionale: il sistema italiano non è pluralista. La risposta implicita nella legge era che introducendo le tecnologie digitali terrestri si sarebbe introdotto il pluralismo. Mi pare che ciò non si sia ancora verificato; forse un giorno ci sarà, almeno lo speriamo.

Quando nella relazione si parla della copertura dei *multiplex* al 31 dicembre, la famosa data fissata dalla Corte costituzionale, si legge che c'è un *multiplex* che forse ha una copertura effettiva intorno al 70

per cento; tuttavia se non si dice qual è questo *multiplex* si confondono solo le idee. Infatti, il *multiplex* in questione è quello della Telecom che trasmette due canali comunque visibili in altre modalità: LA7 e MTV. Non si tratta quindi di una operazione che crea pluralismo, è solo una diversa modalità di trasmissione di contenuti che già possiamo vedere.

A mio avviso, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, proprio perché indipendente, dovrebbe avere la responsabilità di verificare quanto stabilito da una sentenza della Corte costituzionale e da una legge che per l'ennesima volta cerca di dare risposte di comodo a chi chiede di rendere più democratico il sistema radiotelevisivo. L'impressione che invece si può ricavare è che, pur fornendo risposte professionalmente alte sul piano tecnico, l'Autorità non entri sufficientemente nel merito del problema. Continua ad esserci una carenza di pluralismo, che esisteva al 31 dicembre 2003 e sicuramente esisteva anche quattro mesi dopo. Certo ora si potrebbe anche ritenere che, essendo ormai il digitale terrestre una realtà in movimento, occorra soltanto attendere un altro po' di tempo, ma la vera questione è rappresentata dalla sentenza della Corte costituzionale che imponeva di verificare il sistema e legiferare di conseguenza, in modo tale da creare il pluralismo a partire dal 1° gennaio 2004. Questa legge non ha risolto questo punto.

A mio parere il digitale terrestre permetterà di raggiungere il pluralismo nel sistema, ma ci vorranno almeno dieci anni e forse anche più se si continua così. È fondamentale accelerare il processo dell'introduzione delle tecnologie digitali terrestri; sono convinto che un paese moderno debba puntare su tutte le piattaforme, non solo quella terrestre, ma anche quella satellitare. Perché, ad esempio, il Governo non prende in considerazione il fatto che la piattaforma satellitare può trasmettere anche in chiaro e può contribuire alla creazione di offerta di contenuti portandoci verso un maggiore pluralismo? Noi avevamo proposto questo percorso, che avrebbe consentito di salvare l'esi-

stente, dando anche l'idea di un Governo preoccupato di prendere atto che le piattaforme di nuova tecnologia digitale sono sia satellitari, sia via cavo, sia terrestri. Si è voluto invece puntare solo ed esclusivamente sul digitale terrestre, dovendo per forza tirare per la corda i dati, perché a questo punto per dimostrare che comunque esistevano dei *multiplex* in più si è dovuto architettare un marchingegno complicatissimo.

Il cittadino che guarda la televisione anche attraverso il *decoder* digitale terrestre constata poi che non può usufruire dei tanto declamati nuovi contenuti e si ritrova praticamente con gli stessi canali di prima. Rispetto a quanto stabilito dalla circostanziata sentenza della Corte non era questa la risposta che si attendeva, anche perché permane un problema di controllo e di proprietà dei *multiplex*. Il pluralismo infatti passa anche attraverso il controllo della proprietà, ma se la proprietà è sempre la stessa che pluralismo otteniamo? Perché in questo caso l'Autorità non ha chiesto che il Governo ed il Parlamento prendessero in considerazione il fatto che nell'assegnare gli spazi ai nuovi fornitori di contenuto, che esistono e cresceranno nel prossimo futuro, debba essere regolata la fruizione della rete? Non può essere il proprietario della rete a decidere chi può diffondere i propri contenuti: occorrerebbero dei criteri oggettivi fissati dall'Autorità. Oggi abbiamo dei *multiplex* che sicuramente creeranno nuove possibilità di trasmissione, tuttavia queste possibilità saranno affidate esclusivamente al proprietario. In nessun paese democratico esiste una condizione di questo genere e, soprattutto, non dovrebbe esistere in un paese dove la proprietà è semimonopolistica. C'è ancora molto lavoro da fare e lo faremo. Intanto vi ringrazio per le risposte che avete fornito.

PRESIDENTE. Do nuovamente la parola al presidente Cheli per le risposte alle ulteriori questioni poste.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Vorrei

aggiungere soltanto una breve osservazione relativa ai punti toccati oggi. Sul rapporto tra la legge n. 43 del 2004 e l'effettivo sviluppo del pluralismo, già nella precedente seduta rilevammo che nel compiere i nostri accertamenti abbiamo seguito una linea di stretta interpretazione del dettato legislativo, perché ritenevamo e riteniamo tuttora che un'autorità di garanzia amministrativa, ancorché indipendente, debba limitarsi ad applicare le leggi, senza valutarne il merito politico e i contenuti.

Detto ciò, rilevo che nella relazione che abbiamo presentato al Parlamento è presente un paragrafo con le osservazioni conclusive, dove abbiamo riproposto il tema, nei limiti in cui lo abbiamo affrontato, indicando alcuni passaggi ancora insoddisfacenti del percorso attuativo (punto 88 della relazione) e cinque percorsi migliorativi ai fini della diffusione del digitale terrestre, partendo dalla maggiore distribuzione degli impianti e dalla migliore utilizzazione degli spazi consentiti alla programmazione. Si è trattato di suggerimenti di ordine tecnico riferiti agli operatori che entrano in questo campo.

Abbiamo poi espresso una valutazione che parte dal punto 92 e arriva fino al termine della relazione e che tocca più a fondo i temi prima richiamati dall'onorevole Rognoni. Noi riteniamo che questo percorso attuativo, questa profonda rivoluzione rappresentata dal passaggio al digitale terrestre, per avere successo in termini di incremento del pluralismo debba rispondere a due esigenze cruciali: innanzitutto una buona disciplina del diritto di accesso alle reti a favore dei fornitori di contenuti e, in secondo luogo, un'equa distribuzione delle risorse economiche in base a una corretta analisi dello stato dei vari mercati: nel caso della recente legge n. 112 del 2004 sono quelli che compongono il sistema integrato della comunicazione.

In relazione a questi due punti cruciali, che toccano proprio la sostanza del problema del pluralismo, così come posto dalla Corte costituzionale, l'Autorità ac-

cennava all'impegno di disciplinare al più presto il diritto di accesso e di avviare l'analisi del mercato televisivo alla luce della nuova legge.

Oggi vorrei dare contezza alle Commissioni che l'Autorità ha mantenuto questi due impegni. Il 6 agosto 2004, con una propria delibera, l'Autorità ha iniziato a disciplinare il diritto di accesso alle reti, stabilendo delle garanzie per i fornitori dei contenuti. La materia è molto complessa e richiederà anche successivi interventi. Dal punto di vista operativo, l'Autorità è impegnata anche in una serie di contenziosi che riguardano il rapporto tra operatori di rete e fornitori di contenuti. Con un'altra delibera, datata 6 ottobre 2004, in corso di pubblicazione, l'Autorità ha avviato l'analisi del mercato televisivo e delle sue fonti di finanziamento alla luce della nuova disciplina. E, nei due punti cruciali per arrivare a uno sviluppo reale del sistema, il nostro impegno procederà, secondo questa logica.

CARLO ROGNONI. Vorrei chiedere al presidente il testo delle due delibere da lui citate.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Certamente. Lascio alle Commissioni il testo della delibera del 6 agosto, che è stata già pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. La delibera del 6 ottobre è in bozza, ma sarà disponibile domani.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e i colleghi intervenuti. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 16 novembre 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO